

Rapporto al messaggio 1768-1805

Della Commissione della Legislazione sul messaggio 23 novembre 1971 concernente la modifica di talune norme cantonali di applicazione del Codice penale svizzero e sul messaggio 2 marzo 1972 concernente la modificazione della legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni

1. La legge federale del 18 marzo 1971 (FF 1971, I, 386), entrata in vigore il 1. luglio dello stesso anno, ha profondamente modificato il tenore e lo spirito del Codice penale svizzero.

Essa ha compiuto una riforma da più parti sollecitata, i cui studi preparatori risalgono a quasi venti anni or sono (cfr. il messaggio n. 9183 del Consiglio federale all' Assemblea federale) ed il cui scopo principale è quello di affermare una concezione più aperta e più moderna della esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

Si rende pertanto necessario l' adeguamento al nuovo diritto delle leggi cantonali di applicazione al CPS: in particolare, come rileva il messaggio n. 1768 quello della legge 10 giugno 1941 sulla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e del relativo regolamento 30 dicembre 1941.

L' urgenza di tale modifica era del resto già stata avvertita nel Ticino ben prima che la laboriosa riforma del CPS fosse compiuta. Già infatti con l' interpellanza Vassalli - Pagani - Induni del 17 ottobre 1966, si chiedeva che la Vigente ed ormai superata normazione cantonale venisse adeguata << alla nuova realtà logistica ed organizzativa del carcere ticinese ed ai moderni schemi dottrinali in materia penitenziaria >>.

2. L' intervenuta revisione del CPS rende ancora più urgente e sentito il bisogno di ammodernare le norme cantonali relative alla esecuzione delle pene, e la Commissione confida che, adempiendo all' esplicito impegno contenuto nel Messaggio n. 1768, il Consiglio di Stato presenti quanto prima precise e concrete proposte.

La Commissione ritiene pure che debba sollecitamente venir posta allo studio la integrale riforma della legge sull' ordine pubblico del 29 maggio 1941.

Già nel Rendiconto 1966, il PP sottocenerino definiva impellente ed improcrastinabile, tale riforma, proponendo di trasformare la legge suddetta, sull' esempio di quanto già avvenuto in altri Stati della Confederazione (così Soletta, Appenzello, Vaud, Ginevra) in un Codice penale cantonale. Urge, in sostanza rivedere ed ampliare il testo attualmente in vigore, nei limiti si intende che l' art. 335 CPS impone alle facoltà legislative dei Cantoni, in particolare occorre che siano introdotte nuove fattispecie, tali da consentire quella più completa opera di prevenzione, che l' intensificarsi dell' attività delinquenziale nel paese rende indispensabile: ad esempio, la fabbricazione abusiva o la detenzione illecita di chiavi, grimaldelli o ferri da scasso; l' occultamento di cadavere o parti di esso; il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale; l' abusiva ordinazione o fabbricazione di timbri e sigilli.

3. La Commissione ritiene insomma che, sulla scorta dei nuovi concetti e dei nuovi istituti ancorati nel CPS, l' intera legislazione penale ticinese debba venir rivista e ristrutturata.

Essa considera pertanto le proposte contenute nei messaggi in esame come la prima, più urgente (ma non più importante) tappa nell' ambito di una generale e profonda opera di rinnovamento.

Si tratta, nella specie, di modificare alcune norme della legge 28 maggio 1941 di applicazione al Codice penale svizzero e della legge 29 maggio 1941 sulla procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni, in modo da porle in consonanza con il diritto federale.

Le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato non comportano implicazioni di natura pratica od organizzativa, né presuppongono la soluzione di impegnati problemi dottrinali.

La Commissione concorda sostanzialmente con le proposte contenute nel messaggio, fatte salve le veniali modifiche o le precisazioni, descritte al punto che segue.

4. Ad art. 1 LAC/CPS:

La Commissione consente nella proposta modifica di questo articolo intesa ad eliminare dal medesimo ogni richiamo al soppresso istituto delle Assise pretoriali (BU 60,147).

Uguale modifica deve peraltro essere imposta anche all' art. 1 LOG, per ovvie ragioni di chiarezza e di coerenza legislative: viene pertanto indicato, con separato disegno di legge, il nuovo testo dell' articolo in questione.

Ad art. 3 lit. b LAC/CPS:

Nel disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato, il testo di questo articolo contiene un errore: va pertanto soppressa la congiunzione << e >> che appare, nel messaggio, dopo la parola << Pretore >>.

Ad art. 5 lit. e LAC/CPS:

Si propone di sopprimere le particelle per, figurante nell' ultima riga, al fine di rendere la frase più scorrevole.

Ad art. 6 LAC/CPS e art. 4 LC 29 maggio 1941/27 giugno 1960 (TU 27 maggio 1966):

La Commissione concorda con le proposte del messaggio, in ordine al nuovo regime imposto all' istituto dalla revoca della sospensione condizionale per l' ipotesi in cui il condannato torni a delinquere durante il periodo di prova (art. 41 CPS): essa accoglie pertanto la nuova formulazione assegnata nel messaggio, all' art. 6 LAC/CPS e 4 LC 29 maggio 1941 / 27 giugno 1960.

La Commissione ritiene peraltro che la possibilità di contraddittorio attorno alla revoca debba essere garantita, anche quando la seconda condanna sia una multa non superiore ai Fr. 500,-- comminata attraverso un decreto di accusa.

E' vero, come afferma il messaggio, che un delitto punibile con una multa siffatta costituisce un caso di lieve gravità, nel senso dell' art. 42 cf. 3 cpv. 2 CPS, per cui la revoca non dovrebbe nemmeno essere proposta dal PP.

Tuttavia anche il delitto di lieve gravità è suscettibile di causare conseguenze non indifferenti al condannato, quali, per esempio, l' imposizione di nuove norme di condotta o addirittura il prolungamento del periodo di prova.

La Commissione propone pertanto che il tenore dell' art. 10 cpv. 3 della legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni (TU 27 maggio 1966) sia modificato nel senso che la partecipazione del PP e del difensore all' udienza venga esclusa solo quando non sia chiesta nel decreto di accusa l' applicazione dell' art. 41 n. 3 CPS (ritenuta una proposta di pena non superiore ai Fr. 500,--).

Ad art. 18 LAC/CPS:

Al fine di evitare confusioni e di chiarire la vera posizione del Dipartimento, si propone di dire, in questo articolo, che il Dipartimento stesso esercita il patronato penale con la consulenza (e non sotto la vigilanza) della Commissione.

Ad art. 19 ter LAC/CPS:

Si ritiene di non accogliere la proposta del messaggio, intesa a sopprimere il decreto legislativo 19 aprile 1943, concernente le spese di internato, cura e collocamento ordinati in applicazione del Codice penale svizzero.

Pare infatti alla Commissione che tale decreto regoli la materia in modo più chiaro e più coerente che non gli articoli 33 ss della legge 8 marzo 1971 sull' assistenza sociale, cui invece il Consiglio di Stato intende riferirsi.

Oltre tutto l' art. 34 della legge citata dispone a carico dell' internato l' obbligo del rimborso integrale delle spese, in ogni caso ed in ogni ipotesi, mentre più giusto sembra che le spese di un internamento sostitutivo della pena (ad es. art. 42 cf. 1 CPS) debbano venir sopportate dallo Stato.

Ovviamente il DL 19 aprile 1943 dovrà venir adeguato al nuovo tenore del Codice penale.

Ad art. 46 LC 29 maggio 1941 / 25 giugno 1960:

La Commissione consente con la proposta di adeguare il testo di questo articolo alla nuova lettera dell' art. 49 n. 3 cpv. 3 CPS: in caso di commutazione della multa impagata, una giornata di arresto deve essere raggugliata a Fr. 30,--, e non più a soli Fr. 10,-- il giorno

Per la Commissione della Legislazione:

F. Vassalli, relatore

Cattaneo - Ferrari - Frigerio
Jelmini - Nessi - Olgiati -
Paltenghi-Gardosi-Salvioni -
Scacchi - Sganzini - Tamburini - Tognini.

Disegno di
LEGGE

che modifica talune norme cantonali di applicazione del Codice penale svizzero (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 23 novembre 1971 n. 1768 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

La legge di applicazione del Codice penale svizzero (qui abbreviata CPS), del 28 maggio 1941, è modificata e completata come segue:

Capo I - COMPETENZE DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE

Art. 1

Autorità competenti per il giudizio

Il giudizio sui crimini, delitti e contravvenzioni previsti dal Codice penale svizzero spetta alle Assise criminali, alle Assise correzionali ed ai Pretori, secondo le norme della legge organica giudiziaria.

Per i reati commessi da fanciulli ed adolescenti sono applicabili le norme della legge sulla magistratura dei minorenni.

Capo II - ESECUZIONE DELLE PENE E MISURE DI SICUREZZA

Art. 2

Autorità competenti per l' esecuzione

Il Dipartimento di giustizia è l' Autorità competente alla esecuzione delle pene e delle misure di cui agli art. 42, 43 e 44 CPS.

Art. 3

Perizie e misure per gli anormali mentali

Le perizie necessarie per accertare la responsabilità di un prevenuto o per ordinare una misura di sicurezza (art. 13 CPS) sono ordinate dall' Autorità istruttoria o dal giudice competente per il giudizio, in conformità della legge sulla procedura penale.

Nei casi contemplati dall' art. 43 CPS, la decisione di internamento, di collocamento in casa di salute o di custodia o di trattamento ambulatorio è di competenza:

- a) della Corte o del magistrato giudicante in caso di assoluzione per impunità dell' agente o di condanna di persone di responsabilità scemata;
- b) del presidente della Camera criminale e, per le contravvenzioni, del Pretore, in caso di decreto di abbandono del Procuratore pubblico per impunità dell' agente.

Art. 4

Abrogato.

Art. 5

Competenze del Consiglio di vigilanza

Il Consiglio di vigilanza è l' Autorità competente:

- a) a concedere e revocare la liberazione condizionale dei condannati, per stabilirne le condizioni e per rinviarli all' istituto di pena (art. 38 CPS);
- b) a ordinare la cessazione dell' internamento, del collocamento in una casa di salute o di custodia e del trattamento ambulatorio di un condannato, quando non esiste più la causa che ha dato luogo alla misura, la liberazione a titolo di prova dallo stabilimento o dal trattamento quando la causa della misura non è completamente cessata (art. 43 cifra 4 CPS);
- c) a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato che dal giudice è stato internato quale delinquente abituale (art. 42 cifra 4 CPS);
- d) a concedere e revocare la liberazione condizionale del condannato collocato dal giudice in una casa di educazione al lavoro (art. 100 ter cifra 1 CPS), decidere se la misura sia da togliere o da continuare, se le condizioni per la liberazione condizionale non sono ancora adempiute dopo tre anni di soggiorno nello stabilimento (art. 100 ter cifra 2 CPS), far eseguire la misura in un penitenziario (art. 100 bis cifra 4 CPS);
- e) a ordinare la liberazione dei condannati collocati in un asilo per alcoolizzati o tossicomani (art. 44 cifra 4 cpv. 1 CPS) e la cessazione del trattamento ambulatorio, concedere e revocare la liberazione condizionale di questi condannati (art. 44 cifra 4 cpv. 2 CPS, art. 45 cifra 3 CPS), stabilirne le condizioni (articolo 45 cifra 2 CPS) e sottoporli al patronato (art. 44 cifra 4 cpv. 2 CPS).

L' istanza di cessazione dell' internamento, del collocamento in una casa di cura o di custodia, in un asilo per alcoolizzati o tossicomani, in una casa di educazione al lavoro, del trattamento ambulatorio di un condannato può essere presentata dall' interessato o dal Dipartimento di giustizia.

Il Consiglio di vigilanza esamina d' ufficio se e quando debba essere ordinata la liberazione condizionale o a titolo di prova (art. 45 cpv. 1 CPS).

La domanda di revoca della liberazione condizionale può essere presentata dal Dipartimento di giustizia o dal Procuratore pubblico.

Art. 6

Revoca della sospensione condizionale

La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l' art. 41 cifra 3 CPS è pronunciata:

- a) dalla Corte d' assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;
- b) negli altri casi previsti dalla Camera criminale del Tribunale d' appello, senza l' intervento di assessori giurati, se la condanna è stata pronunciata dalle Assise criminali, dal presidente di detta Camera se la condanna è stata pronunciata dalle Assise correzionali; dal Pretore se la condanna è stata da lui pronunciata.

La proposta di revoca è presentata dal Procuratore pubblico nel caso in cui alla lettera a), dal Procuratore pubblico o dal Dipartimento di giustizia nei casi in cui alla lettera b) del primo cpv.; in questi ultimi il condannato deve essere diffidato a produrre le sue giustificazioni.

Capo III - PENE ACCESSORIE

Art. 8

Comunicazione per l'esecuzione nel caso di incapacità e ineleggibilità di funzionari e di membri di autorità e di interdizione di una professione

La incapacità e la ineleggibilità di un membro di una Autorità o di un funzionario o la interdizione di esercitare una professione, un' industria e un commercio devono essere comunicate al Consiglio di Stato (art. 51 e 54 CPS).

Capo IV - RIABILITAZIONE - GRAZIA - CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 14

Riabilitazione

Il giudizio sulle domande di riabilitazione (art. da 77 a 80 CPS) spetta:

- a) alla Camera criminale del Tribunale d' appello se il reato è di competenza delle Assise criminali;
- b) al presidente di detta Camera negli altri casi.

Art. 16

Casellario giudiziale

Il casellario giudiziale è tenuto dal Dipartimento di giustizia., al quale devono essere trasmesse in copia tutte le sentenze pronunciate nei procedimenti penali.

Il Dipartimento di giustizia è l' Autorità competente per la cancellazione d' ufficio (art. 49 cifra 4 cpv. 2 CPS).

Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme complementari sul casellario giudiziale.

Capo V - PATRONATO PENALE

Art. 18

Organizzazione

Il patronato penale, secondo l' art. 47 CPS, è esercitato dal Dipartimento di giustizia con la consulenza di una Commissione nominata dal Consiglio di Stato e presieduta dal capo del Dipartimento.

Il Dipartimento di giustizia si avvale dell' aiuto di servizi sociali dello Stato e di analoghi servizi privati.

Per ogni persona sottoposta al patronato è designato un patrono

Art. 18 bis

Trasferimento o espulsione dal Cantone

Se la persona si trasferisce in un altro Cantone, il Dipartimento di giustizia chiede la collaborazione del Cantone medesimo per la designazione del patrono o per la esecuzione del patronato.

Se una persona espulsa dal Cantone è sottoposta a patronato, l' espulsione è sospesa per la durata del patronato stesso.

Art. 18 ter

Regolamento

Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento le norme di funzionamento del patronato penale.

Art. 2

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge organica giudiziaria civile penale del 24 novembre 1910 (del)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamato il messaggio 23 novembre 1971 n. 1768 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L' art. 1 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificato come segue:

Art. 1

Le Autorità giudiziarie del Cantone sono: il Tribunale d' appello e le sue sezioni, le Assise criminali, le Assise correzionali, la Corte di cassazione e di revisione, i Pretori ed i Giudici di pace.

Il presidente della Camera criminale, i Procuratori pubblici, i Giudici istruttori ed il Consiglio di vigilanza cooperano nella amministrazione della giustizia secondo le competenze loro assegnate dalla legge.

Sono riservate le disposizioni sul Tribunale dei provviri e sulla magistratura dei minorenni.

Art. 2Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

LEGGE

che modifica la legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni (testo unico del 27 maggio 1966) (del)

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visti i messaggi 23 novembre 1971 n. 1768 e 2 marzo 1972 n. 1805 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

L' art. 4 della legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni è modificato come segue:

- 6) L' eventuale proposta di revoca della sospensione condizionale di una precedente condanna.
7) L' avvertenza che le proposte del decreto di accusa si riterranno accettate ed acquireranno forza di causa giudicata se l' imputato o la parte civile non avranno inoltrato al Procuratore pubblico formale opposizione scritta entro quindici giorni dalla intimazione.
-

Art. 2

L' art. 10 cpv. 3 della legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni è modificato come segue:

Quando la pena proposta è la multa non superiore a Fr. 500.-- e non è chiesta l' applicazione dell' art. 41 cpv. 3 del Codice penale svizzero, al dibattimento non è ammesso l' intervento di avvocati o di patrocinatori, né del Procuratore pubblico.

Art. 3

L' art. 46 della legge di procedura per i delitti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni è modificato come segue:

Art. 46

La multa di cui non è possibile l' incasso viene dal Consiglio di Stato commutata in arresto in ragione di un giorno per ogni Fr. 30.-- di multa insoluta.

L' arresto di commutazione di multa non può durare più di tre mesi.

Art. 4Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi

e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.